

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

NONCHÉ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO N. 1 ALLA CONVENZIONE PROT. 7580 SOTTOSCRITTA IN DATA 27 DICEMBRE 2016 CON IL GEOM. LORENZO POLLA CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOLTURA CATASTALE E ACCATASTAMENTO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE NELL'AMBITO DELLA RETE RADIOMOBILE PROVINCIALE IN STANDARD TETRA.

CODICE CIG: ZB62274F91
CODICE CUP: F62F16000290005

PREMESSO CHE:

Con atto di data 27 dicembre 2016 prot. n. 7580 (codice CIG: ZCE1C5F98A; codice CUP: F62F16000290005) è stata stipulata una convenzione con il geom. Lorenzo Polla contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale per l'espletamento delle attività di: rilievo preliminare di dettaglio, redazione tipo di frazionamento ai fini di acquisizione/esproprio dei terreni, rilievo finale di dettaglio, redazione del tipo di frazionamento con presentazione telematica presso i competenti uffici Catastali e redazione pratica di accatastamento con presentazione telematica presso i competenti uffici Catastali provinciali.

La convenzione ha scadenza il 31 dicembre 2018.

Per le modifiche introdotte dall'art. 86 comma 3 del dlgs 33/2016 e per le indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E dell'8 giugno 2017 per cui le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale è opportuno presentare presso i competenti uffici Catastali un atto di aggiornamento (variazione catastale) di tutte le stazioni ripetitrici per richiedere l'attribuzione della nuova categoria catastale F7 senza rendita.

Di conseguenza è necessario incrementare il compenso di cui all'art. 2 della sopraccitata convenzione del 50% fermo restando il preventivo di parcella n. 01/2016 dd. 31 agosto 2016.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e

sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “*dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*”;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una

convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT né è possibile procedere con gara telematica del servizio ricercato.

Verificato altresì che il servizio in questione non è oggetto di convenzioni Consip, né è presente in Me-Pa.

Visto che Trentino Network S.r.l. con MDS N. 372/2017 ha certificato la necessità della stipula dell'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione prot. n. 7580 di data 27/12/2016 per l'importo pari al 50% del compenso previsto all'art. 2 della convenzione stessa, e cioè pari ad € 10.400,00.= (diecimilaquattrocento/00).

Considerato che il costo previsto per la prestazione aggiuntiva risulta essere pari ad € 10.400,00.= (diecimilaquattrocento/00) oltre ad accessori e I.V.A. di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale.

Valutato l'importo congruo per il servizio proposto.

Considerato che ai sensi dell'art. 20 della LP 26/1993., l'incarico di cui sopra può essere affidato direttamente al professionista individuato GEOM. LORENZO POLLA, con sede in Via Bassett n. 2 – 38080 – Caderzone Terme (TN), C.F. PLLLNZ80B06L174F e P.IVA n. 02007850221 ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera e, della L.P. 23/1990 “...per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario”;

Richiamati:

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per*

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- le norme del codice civile;
- gli atti citati in premessa;

con il presente atto, il Presidente

D E T E R M I N A

- di autorizzare la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione prot. n. 7580 di data 27/12/2016 con il professionista GEOM. LORENZO POLLA con sede in Via Bassett n. 2 – 38080 – Caderzone Terme (TN), C.F. PLLLNZ80B06L174F e P.IVA n. 02007850221, per le motivazioni espresse in premessa per l'importo complessivo di € 10.400,00.= (diecimilaquattrocento/00) oltre ad accessori e I.V.A. di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo n. 1 al contratto di data 27 dicembre 2016 prot. n. 7580 allegato alla presente con tutte le condizioni in esso stabilite;
- di approvare l'impegno di spesa pari ad € 10.400,00.= (diecimilaquattrocento/00) oltre ad accessori e I.V.A. di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale.
- di dare atto che non sussistono oneri interferenziali connessi all'esecuzione del servizio;
- di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG ZB62274F91**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Società Trasparente” nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

TRENTINO NETWORK S.r.l.
Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile

AlZ/mg/sd-5.1-2018/37